Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - USI - Servizi informatici interni - Prot. Ingresso N.0116425 del 29/12/2023

COMUNE DI GORLA MINORE
PROVINCIA DI VARESE

P.I. 00226510121
21055 Via Roma N° 56
FAX N° 0331/607255

UFFICIO RAGIONERIA (0331/607233 -607236)
e-mail: ragioneria@comune.gorlaminore.va.it

Gorla Minore, 28 dicembre 2023

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
Trasmissione via pec a: protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA RICOGNIZIONE EX ART. 30 DEL D,LGS 201/2022.

La presente per trasmettere il documento in oggetto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 21/12/2023, allegata alla presente.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Nicoletta Paganini
Firmato digitalmente

COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

O R I G I N A L E

N. 109 del 21/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ARTICOLO 30 DEL D.LGS 201/2022

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	*Qualifica*	*Presenza*
Landoni Vittorio	Sindaco	Assente
Bova Beatrice	Vicesindaco	Presente
Lorvetti Fabio	Assessore	Presente
Castiglioni Annalisa	Assessore	Presente
Ferioli Sergio	Assessore	Presente
Totale Presenti:4	**Totale Assenti: 1**	

Assenti i signori:
LANDONI VITTORIO

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Generale Dott. Ciapessoni Stefano.

In qualità di VICESINDACO PRESIDENTE, BOVA BEATRICE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ARTICOLO 30 DEL D.LGS 201/2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- ✓ gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- ✓ gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- ✓ l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- ✓ il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

RICHIAMATI

- ✓ il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ✓ il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

RILEVATO CHE:

- ✓ l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- ✓ i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

RICHIAMATO l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", che prevede

1. "*I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità*

del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

CONSIDERATO CHE, nel silenzio della norma, la competenza in merito all'approvazione dell'atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell'articolo 30 de quo, rientrra tra le competenze residuali della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.lgs 267/2000 (TUEL);

DATO ATTO che con il presente atto si intende approvare l'allegato documento contente la ricognizioner dei servizi pubblici locali economici affidati dal Comune di Gorla Minore;;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e termini di legge;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la ricognizione dei servizi pubblici locali contenuta nella relazione allegata al presente provvedimento, ex articolo 30 del D.lgs n. 201/2022;
3. **DI DEMANDARE** al competente Ufficio Ragioneria gli adempimenti di conseguenza ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs n. 201/2022, ovvero: la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente che, contestualmente, la trasmissione all'Anac, che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», già reso operativo dalla medesima Autorità.

Con unanime, successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 (TUEL), stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 109 DEL 21/12/2023

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO	IL VICESEGRETARIO GENERALE
Bova Beatrice	Dott. Ciapessoni Stefano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

Allegato alla delibera della Giunta Comunale **n. 109 del 21/12/2023**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ARTICOLO 30 DEL D.LGS 201/2022

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della deliberazione indicata in oggetto ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 20/12/2023.

Il Responsabile di Servizio

Dott.ssa Paganini Nicoletta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Gorla Minore, lì 20/12/2023.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott.ssa Paganini Nicoletta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Gorla Minore (Varese)

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Anno 2023

(Art. 30 D. Lgs. 201/2022)

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31.12.2023 del Comune di Gorla Minore (Varese)

Indice

1. Il contesto normativo di riferimento 3
2. L'ambito di analisi 4
3. Il contesto comunale 5
4. Focus sui servizi - I servizi di interesse economico generale del Comune di .Gorla Minore 7
4.1. Servizio Idrico Integrato 9
4.2. Servizi Ambientali 12
4.3. Servizi alla persona 15
4.4. Servizi educativi – Asilo Nido 17
4.5. Attività e impianti sportivi 19
4.6. Servizi di riscossione tributi locali 23
4.7. Ristorazione scolastica 29
5. La programmazione 2024 31
6. Conclusioni 31

1. Il contesto normativo di riferimento

In attuazione della delega conferita dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in data 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 201 recante il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" con l'intento di rendere organica e contenuta in una sorta di Testo Unico - il D.lgs. 201/2022 è già stato ribattezzato TUSPL (Testo Unico Servizi Pubblici Locali) - la frammentata disciplina dei servizi di interesse economico generale.

Tra le diverse innovazioni previste dalla riforma, rileva qui l'adempimento previsto dall'art. 30 D.lgs. 201/2022:

> *Art. 30 D.lgs. 201/2022 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*
> *1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
> *2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
> *3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Viene quindi introdotto, a carico di Comuni e loro forme associative degli stessi, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché città metropolitane, province ed altri enti competenti, l'onere di effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e con cadenza annuale, una "*ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori*" per "*ogni servizio affidato*".

La ricognizione, da aggiornarsi, di regola, annualmente e "*contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*" (comma 2), in questo primo anno di applicazione è da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 201/2022 e quindi entro il 31 dicembre 2023 (comma 3).

Nel caso di affidamenti a società in house, la nuova ricognizione ex art. 30 rappresenterà appendice alla revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione, condotta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

L'adempimento si articola in una verifica annuale dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica nei rispettivi territori (comma 1), che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di:

- efficienza e qualità del servizio;
- rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio;

in modo analitico e considerando "*anche*" gli atti ed indicatori ex artt. 7, 8 e 9 del decreto che per i servizi a rete vengono individuati dalle Autorità di settore e per quelli non a rete dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si tratta dei costi di riferimento, degli schemi tipo di PEF, dei livelli minimi di qualità, degli schemi di bandi e contratti.

Il suddetto Ministero, con riferimento al PEF e agli indicatori di qualità, ha emanato il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 con relativi allegati in attuazione proprio dell'art. 8 del D.lgs. 201/2022, segnalando che il medesimo Ministero adotterà ulteriori provvedimenti per la completa attuazione dell'articolo stesso e nel pubblicare il medesimo Decreto Direttoriale ha individuato 5 servizi da applicare in sede di prima applicazione (impianti sportivi - esclusi impianti a fune ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 201/2022; parcheggi; servizi cimiteriali e funebri se erogati come servizi pubblici locali; luci votive; trasporto scolastico).

La ricognizione dovrà dare altresì conto, oltre ai profili, atti e indicatori già ut supra segnalati, della misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo (affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ivi compresi gli affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, energia elettrica e gas naturale) e all'affidamento a società in house in generale, oltre che degli oneri e dei risultati in capo all'ente affidante.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. in esame, l'Ente, inoltre, è tenuto a riferire, nell'ambito della razionalizzazione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, circa le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

2. L'ambito di analisi

Come visto poc'anzi, l'adempimento di cui all'art. 30 del D.lgs. 201/2022 ha per oggetto la verifica della "*situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori*".

Il D.lgs. 201/2022 all'art. 2 comma 1, alla lettera c) definisce i «*servizi di interesse economico generale di livello locale*»o «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale;*

Da dette definizioni e tenendo a mente quanto previsto al secondo periodo del comma 1 dell'art. 30, e cioè che tale ricognizione è riferita a *"ogni servizio affidato*", parrebbero esclusi dalla verifica i servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti in economia, i servizi a rete affidati da altri enti competenti rientranti nell'ambito soggettivo dell'adempimento (per questi sarebbe comunque auspicabile operare una valutazione sul servizio erogato nel territorio dell'Amministrazione) e, naturalmente, i servizi privi di rilevanza economica ed i servizi strumentali.

È necessario tuttavia rilevare che se i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica possono essere facilmente individuati in quanto attengono tendenzialmente alle c.d. *utilities*, vale a dire: rifiuti; idrico; distribuzione del gas; trasporto pubblico locale. È decisamente più complesso stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete e ciò dipende dal fatto che il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e varia a seconda dei territori, inoltre, in ragione delle differenze interpretative è difficile riuscire a stabilirne a priori un ambito di applicazione.

Ad esempio, ANCI, espressasi sul tema nel quaderno n. 46/2023, non ritiene esaustivo e sufficiente il succitato elenco fornito in sede di pubblicazione del Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la ricognizione ex art. 30 e ritiene non propriamente allineati al concetto di servizi di interesse economico generale tutti i servizi inseriti nella catalogazione fornita da ANAC nel "*Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali*" dell'Autorità stessa.

Alla luce di ciò appare condivisibile il fatto che "***deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento***", pertanto, l'unica strada per sgombrare il campo da incertezze è quella della verifica "caso per caso" caratterizzata, in questa fase di prima applicazione, da un'ottica di semplificazione.

3. Il contesto comunale

Per comprendere meglio i servizi di interesse economico generale riconducibili all'Amministrazione risulta sicuramente utile fornire una breve analisi del contesto in cui gli stessi vengono erogati.

Il Comune di Gorla Minore (Varese) si estende su una superficie complessiva di 7,7 kmq e conta una popolazione, al 31/12/2022 di 8.203 abitanti così suddivisa:

0-6 anni 371

7-14 anni 629

15-29 anni 1.205

30 – 65 anni 4.168

Oltre 65 anni 1.830

Si trova nella provincia di Varese in Lombardia (Regione) in un territorio con principale vocazione industriale , così come rileva dalle attività elencate nel DUP 2024-2026.

Il livello della popolazione residente negli ultimi anni risulta essere in calo, principalmente in ragione del'aumento della mortalità e dell'emigrazione.

Passando ora ad analizzare da un punto di vista strettamente economico-patrimoniale la situazione del Comune di Gorla Minore si rileva che il reddito procapite negli ultimi 5 anni come da tabella che segue.

Anno	Residenti	Contribuenti	Contrib. / Resid.	Reddito dichiarato	Reddito Procapite
2016	8401	5868	69,84	120.625.595	14.358,48
2017	8370	6.002	71,70	126.289.178	15.088,31
2018	8364	6.040	72,21	126.622.981	15.139,04
2019	8218	5.986	73,65	129.270.092	15.730,12
2020	8218	5.988	72,86	133.884.114	16.291,57
2021	8173	6.025	73,72	140.389.281	17.177,20

4. Focus sui servizi - I servizi di interesse economico generale del Comune di .Gorla Minore

Di seguito viene operata la prima ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica riconducibili all'Amministrazione dando conto della tipologia di attività, della modalità di affidamento ed erogazione e del costo annuo del servizio.

SERVIZIO	AUTORITÀ D'AMBITO	SOGGETTO GESTORE	ORGANISMO IN HOUSE	MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	QUOTA % DETENUTA	RIFERIMENTI ATTO DI AFFIDAMENTO	RIFERIMENTI CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE	COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (€)
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	☐	ALFA SRL	■	e. altro (specificare in note)	0,70792	Deliberazione di Consiglio Provinciale n.28 del 29/06/2015	Contratto approvato con la deliberazione di Consiglio Prov n. 28/2015 e Convenzione del 29/06/2017	Contratto remunerato a tariffa e quindi nessuno costo a carico dell'ente
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	☐	ECONORD SPA	☐	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica		Determinazione LLPP n.144 del 13/03/2019	Rep. N. 707 del 12/06/2019	€ 837.642,40
SERVIZI ALLA PERSONA	☐	AZIENDA CONSORTILE MEDIO OLONA	■	d2. gestione mediante azienda speciale	14,28	Deliberazione di C.C. n. 10 del 24/03/2009	l'atto Costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA" sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Sociale della Valle Olona, in qualità di soci, registrato in data 12.05.2010 Rep. n. 3003/Racc. 161 e successivamente modificato come da deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27.07.2017	€ 67.554,11

SERVIZIO	AUTORITÀ D'AMBITO	SOGGETTO GESTORE	ORGANISMO IN HOUSE	MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	QUOTA % DETENUTA	RIFERIMENTI ATTO DI AFFIDAMENTO	RIFERIMENTI CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE	COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (€)
ASILO NIDO	☐	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE ARL onlus	☐	e. altro (specificare in note)		Determinazione Servizi Sociali n. 407 del 26/07/2019 rinnovato con determinazione n. 419 del 19/07/2022	Rinnovo repertorio 724/2022 del 28/09/2022	nessuno
IMPIANTO SPORTIVO (PISCINA COMUNALE)	☐	PISCINE MELEGNANO ssd a.r.l.	☐	e. altro (specificare in note)		Determinazione LLPP n.587 del 14/09/2023	Non ancora stipulato	nessuno
CANONE UNICO PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA' E AFFISSIONI	☐	ICA SRL	☐	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica		Determinazione Responsabile Servizio Finanziario n. 695 del 28/12/2017	Rep. N. 7820 del 16/02/2022 (Rinnovo)	nessuno
RISTORAZIONE SCOLASTICA	☐	EURORISTORAZIONE SRL	☐	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica		Determinazione Servizi Sociali n.427 del 21/08/2020 Determinazione Servizi Sociali n. 420 del 19/07/2022 (Rinnovo)	Rep. N. 7726 del 21/12/2022	€ 41.346,00

4.1. Servizio Idrico Integrato

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Il S.I.I. riguarda principalmente le attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. Tali attività possono essere gestite unitariamente da un unico soggetto, oppure suddivise.

La legge n. 36/1994 ha affidato alle Regioni l'onere di delimitare gli Ambiti Territoriali Ottimali, disciplinando forme e modi di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, ai fini di un'efficace gestione del servizio idrico integrato.

Per quanto attiene l'ambite territoriale ottimale di Varese deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 17 del 29/03/2011 è stato costituito l'Ufficio di ambito della provincia di Varese;

1) Innanzitutto, con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V.72 del 20/12/2011, avente per oggetto "individuazione della modalità di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese", è stata assunta, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società a partecipazione totalmente pubblica secondo il modello dello "in house providing":
2) Successivamente, con deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V. 3 del 28/02/2013 è stato deliberato di esprimere parere favorevole sulla conferma della società "in house" quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Varese, nonché sulle caratteristiche della società in house e sul percorso per la sua costituzione e per l'affidamento ad essa del servizio, nonché sulla scelta della società a responsabilità limitata come forma giuridica del nuovo gestore in house, di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 32 del 24/10/2012. A tale scopo, è stata costituita la società in house ALFA SRL per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'Ambito Ottimale della Provincia di Varese, secondo caratteristiche ivi meglio definite, ed in particolare secondo i disposti del testo di Statuto approvato in sede di Conferenza dei Comuni, con deliberazione n. 7 del 27.06.2013.

Occorre quindi osservare che, pur essendo la presente ricognizione rimessa all'ATO di Varese, si riportano di seguito alcuni dati circa l'affidamento in parola.

ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DENOMINAZIONE	ATO
ESTREMI LEGGE REGIONALE DI ISTITUZIONE	Legge Regionale n.26 del 12/12/2003
NOTE	

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizio idrico integrato

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)

e. altro (specificare in note)

NOTE

CONCESSIONE

SOGGETTO GESTORE

DENOMINAZIONE	ALFA SRL
TIPOLOGIA DI ORGANISMO	
IN HOUSE	SI
QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	0,70792
ENTE AFFIDATARIO	PROVINCIA DI VARESE
ESTREMI AFFIDAMENTO	DELIBERAZIONE di Consiglio Provinciale n.28 del 29/06/2015
ESTREMI CONTRATTO DI SERVIZIO	Convenzione del 29/06/2017
DURATA AFFIDAMENTO	Fino al 2050
ULTERIORI SPECIFICHE SULL' ATTIVITÀ SVOLTA	

NOTE

- Efficienza del servizio -

Il Gestore si è impegnato a perseguire in maniera continuativa obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del servizio erogato, mediante la sperimentazione e la ricerca di tecnologie e soluzioni innovative, che rendano il servizio sempre più rispondente alle aspettative dei propri utenti finali, secondo anche quanto previsto dalla Convenzione, dal Piano di Ambito e dal Regolamento del Servizio Acquedotto e Fognatura, oltre che dalla Carta dei Servizi adottata.

- Qualità del servizio -

Sulla qualità del servizio il gestore è soggetto alla specifica normativa ARERA.

- Rispetto degli obblighi contrattuali -

Il contratto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 24/06/2015 è ha una durata di anni 20.

Nel contratto sono previste sanzioni per inadempienze contrattuali (i cui si lencano le principali) legate:

1) Al mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali;
2) Al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio:

3) AL mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla carta di servizio;
4) Nel caso di mancata/mendace trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale;
5) Nel caso di mancatao aggiornamento dei dati contabili;

Nel contratto è previsto anche il potere sostitutivo dell'Autorità d'Ambito nei confronti del gestore nel caso di gravi inadempienze che compromettano l'igiene e la sicurezza pubblica.

Allo stato attuale, come si rileva anche dal sito della società, dove sono pubblicati gli elementi soggetti a pubblicità, in quanto società pubblica, non sono state emanate sanzioni per mancato rispetto degli obblighi nei confronti di ALFA SRL

- Il punto sul servizio –

Di seguito uno stralcio dall'ultimo Bilancio Approvato (2022) ove si fa il punto sulla qualità tecnica del servizio:

Con la delibera 183/2022/R/idr del 26 aprile 2022 "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019", si è avuta la prima applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, con assegnazione di premialità e penalità ai gestori per le attività del biennio 2018-2019 (la metodologia è descritta dalla delibera 917/2017/R/idr). Sono stati, poi, avviati procedimenti per le valutazioni quantitative relative al biennio 2020-2021 sia per la qualità contrattuale che per quella tecnica. Si evidenzia, in particolare, il risultato raggiunto da ALFA S.r.l. che, grazie alla performance 2018-2019 sulla qualità tecnica, ha ottenuto premi per 553.860 euro, che sono stati erogati da CSEA. Le penalità (136.790 euro) devono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, in applicazione (limitatamente al biennio 2018-2019) del principio di gradualità, come meglio definito al comma 29.1 dell'RQTI.

Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021
M1 - Perdite idriche	*M1a - Perdite idriche lineari*	22,12 mc/km/gg	C
	M1b - Perdite idriche percentuali	41,60%	
M2 - Interruzioni del servizio *[illegible]*		0,21 ore/anno	A
M3 - Qualità dell'acqua erogata	*M3a - [illegible]*	0,00%	A
	M3b - [illegible]	0,46%	
	M3c - [illegible]	0,02%	
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	*M4a - [illegible]*	1,53/100 Km	E
	M4b - [illegible]	63,10%	
	M4c - [illegible]	63,60%	
M5 - Smaltimento di fanghi in discarica *[illegible]*		0,00%	A
M6 - Qualità dell'acqua depurata *[illegible]*		34,70%	D

4.2. Servizi Ambientali

I servizi ambientali ricomprendono principalmente le attività riguardanti la gestione dei rifiuti urbani (spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti), Tali attività possono essere gestite unitariamente da un unico soggetto, oppure suddivise.

A seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi della legge n. 36/1994, il D.lgs. 22/1997, ha imposto la gestione unitaria dei rifiuti urbani per taluno degli ambiti individuati, richiedendo l'istituzione di forme di cooperazione tra Enti locali del territorio di riferimento.

Occorre osservare che la Regione Lombardia, di cui fa parte il Comune di Gorla Minore, non ha costituito gli Ambiti Territoriali Ottimali per quanto attiene la gestione dei rifiuti con la conseguenza che l'affidamento del servizio in parola, essendo in capo al singolo Comune, è avvenuto con procedura di evidenza pubblica espletata dal Comune di Gorla, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra i Comuni del territorio per l'espletamento della complessa procedura, avente come capofila il Comune di Marnate.

ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DENOMINAZIONE	
ESTREMI LEGGE REGIONALE DI ISTITUZIONE	
NOTE	

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)

a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica

NOTE

L'affidamento del servizio è stato fatto previa costituzione di una Convenzione tra Comuni, con capofila il Comune di Marnate, per la gestione associata delle procedure per l'affidamento del Servizio, sottoscritta in data 30/07/2016.
Successivamente sono state espletate le procedure di gara da parte dell'ente capofile che ha ffidato il servizio con determinazione de Settore Tecnico n.311 del 18/12/2018, recepita dal Comune di Gorla Minore con determinazione del Settore LLPP n. 144 del 13/03/2019.

SOGGETTO GESTORE

DENOMINAZIONE	ECONORD SPA
TIPOLOGIA DI ORGANISMO	SOCIETA PER AZIONI'
IN HOUSE	NO
QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	
ENTE AFFIDATARIO	COMUNE DI MARNATE
ESTREMI AFFIDAMENTO	DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N.311 DEL 18/12/2018
ESTREMI CONTRATTO DI SERVIZIO	Rep. N. 707 del 12/06/2019
DURATA AFFIDAMENTO	01/04/2019 – 31/03/2026
ULTERIORI SPECIFICHE SULL' ATTIVITÀ SVOLTA	

NOTE

- Efficienza del servizio -

Di seguito un estratto della relazione sul servizio che ne definisce gli aspetti legati all'efficienza:

"Le esigenze da presidiare nel servizio d'igiene urbana sono la tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatore che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio. Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi clie l'impresa non assumerebbe o non assumeiebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio) e obblighi tariffari (applicazione all'utenza di prezzi e condizioni stabiliti ed omologati dalle pubbliche autorità);

obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 203 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti faiaiiaceutici, per citare solo alcuni esempi. È difficile enucleare da tali decisioni un concetto univoco e preciso di interesse economico generale".

"

- Qualità del servizio -

Definita dalla deliberazione ARERA n. 15/2002/R/RIF del 18/01/2022 in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani è stata recepita nella carta della qualità del servizio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 29/12/2022 che prevede una serie di standard espressi in giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) che devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni, permessi, adempimenti a carico dell'utente o del Comune se di sua competenza o dell'Ente preposto e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione del gestore; non viene richiesto il rispetto degli standard in caso di eventi fortuiti e di forza maggiore. Le richieste relative all'esecuzione di prestazioni soggette a livelli generali di qualità, espressi in giorni lavorativi, pervenute al gestore oltre le ore 18 dei giorni lavorativi, sono trattate dal

gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo (art 54.1 TQRIF).

Gli standard riguardano:

- al tempo massimo di attivazione del servizio;
- tempo massimo di sostituzione di attrezzature;
- tempo massimo per servizio ritiro ingombranti;
- servizio di pronto intervento ecc.

Nella carta della qualità dei servizi è previsto l'immediato ripristino del sertvizio in caso di scostamenti tra il servizio reso e quello programmato.

- Rispetto degli obblighi contrattuali -

Nel contratto di servizio sono previste delle penali in caso:

- tardiva attivazione dei servizi su richiesta (cosiddetti a misura);
- nel caso di irregolarità nella gestione del servizio rilevate dal direttore dell'esecuzione.

Nei casi più gravi, di ritardo o di mancata attivazione dei servizi richiesti o nel coso di sposensione del servizio, è prtevista la risoluzione del contratto.

Non sono state emanate sanzioni per mancato rispetto degli obblighi nei confronti di ECONORD SPA.

- Il punto sul servizio -

Come si evince dall'estratto della relazione allegata alla deliberazione di C.C.n. 16 del 5/05/2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario della Tassa sui rifiuti anni 2022-2025, la qualità del servizio mantiene uno standard elevato:

"*La quantificazione della componente è motivata dagli ottimi risultati di raccolta differenziata raggiunti nel Comune di Gorla Minore. Il tasso di raccolta differenziata, pari al 72% nel 2020 e al 73% nel 2021, si colloca ben al di sopra della media Italia (63,0%) e della media del Nord Italia (70,8%), come certificato dai dati Ispra relativi al 2020.*

La quantificazione della componente , sulla valutazione delle performance di riutilizzo e di riciclaggio, trova fondamento nell'ottimo livello di raccolta differenziata raggiunto dal Comune di Gorla Minore. Dagli ultimi dati Ispra, infatti, risulta che il differenziale in media Italia tra il tasso di raccolta differenziata (63,0%) e il tasso di riciclaggio (54,4%) è pari al 8,6%; tale percentuale rappresenta un'ottima misura degli scarti della raccolta differenziata. Se ipotizzassimo un valore simile anche per il Comune di Gorla Minore, ciò significherebbe che verrebbe avviato a riciclo il 63,4% dei rifiuti urbani prodotti nel Comune: un risultato abbastanza coerente con l'obiettivo di riciclo del 65% dei rifiuti urbani, stabilito dal Pacchetto Economia Circolare al 2035.".

4.3. Servizi alla persona

Trattasi di attività di varia natura, riguardanti, a titolo esemplificativo la gestione di strutture di supporto per soggetti anziani, minori, individui in situazioni di disagio, impianti sanitari di competenza di Enti territoriali.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizio alla Persona (Servizio minori, famiglie, anziani e disabili)

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)

d2. gestione mediante azienda speciale

NOTE

Azienda consortile costituita nel 2010 tra i Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona, ai sensi dell'art. 31, dell'art. 113/bis e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000.

SOGGETTO GESTORE

DENOMINAZIONE	Azienda consortile medio olona
TIPOLOGIA DI ORGANISMO	Azienda consortile
IN HOUSE	SI
QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	14,28
ENTE AFFIDATARIO	
ESTREMI AFFIDAMENTO	Deliberazione di costituzione CC n. 10 del 24/03/2009
ESTREMI CONTRATTO DI SERVIZIO	l'atto Costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA" sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Sociale della Valle Olona, in qualità di soci, registrato in data 12.05.2010 Rep. n. 3003/Racc. 161 e successivamente modificato come da deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27.07.2017
DURATA AFFIDAMENTO	Fino al 31/12/2050
ULTERIORI SPECIFICHE SULL' ATTIVITÀ SVOLTA	

NOTE

- Efficienza del servizio -

Le prescrizioni relative al servizio in parola sono contenuto nel Piano di Zona che gli enti aderenti hanno sottoscritto anche con le autorità sanitarie territoriali (ovvero ATS INSUBRIA).

Ai sensi della DGR 4563/2021 e delle Linee di indirizzo regionali per la programmazione triennale, per ognuno degli obiettivi definiti all'interno del Piano di Zona (l'ultimo approvato, per il biennio 2022-2023, in data 3/02/2022), è raccomandata l'individuazione di alcuni indicatori in grado di misurare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e quindi di strumenti per la valutazione dell'impatto.

Per misurare la qualità di un servizio è necessario considerarlo nella sua multidimensionalità e perciò approntare strumenti che valutino tutte le fasi del processo. La valutazione deve quindi

accompagnare tutto il percorso di erogazione del servizio, basandosi su di una raccolta di informazioni continua, relativamente ai:

- Dati di contesto (input)

- Analisi dei bisogni (input)

- Costruzione ed erogazione degli interventi (processo)

- Misurazione di risultato delle prestazioni concretamente prodotte (output)

- Introduzione di un sistema di indicatori per la valutazione dell'impatto delle politiche e delle misure messe in atto dall'Ambito (outcome)

Il servizio svolto deve garantire:

- svolgimento dello stesso nel rispetto delle specificità territoriali dei Comuni aderenti alla Convenzione, fornendo punti di riferimento nell'ambito territoriale per evitare sovrapposizioni;
- politiche di integrazione territoriale e solidarietà finanziaria fra i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità

- Qualità del servizio -

Gli elementi che connotano la qualità del servizio previsti nella Convenzione sono:

- l'adozione di sistemi di funzionamento del servizio che connotino la centralità della persona, alla verifica dei bisogni emergenti avviare processi di integrazione tra i servizi di competenza e quelli inerenti il bisogno delle famiglie, gli interventi educativi e di prevenzione, le politiche attive del lavoro.
- L'avvio di forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore per la progettazione dei servizi:
- L'avvio di forme di collaborazione anche con il servizio sanitario nazionale.

- Rispetto degli obblighi contrattuali -

L'azienda consortile è soggetta agli obblighi di vigilanza da parte degli enti aderenti alla Convenzione, per cui ad interventi correttivi nel caso in cui il servizio svolto non risponda alle esigenze dell'ente aderente che ha facoltà anche di recesso dalla convenzione, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario determinato dai reciproci impegni finanziari delibertio in fase di costituzione dell'azienda consortile.

- Il punto sul servizio -

La società promuove Piano di zona, di cui l'ultimo per le annualità 2021/2023, che prevede

- Incontri con il terzo settore
- Accordo di programma per la realizzazione del piano di zona dell'ambito distrettuale Valle Olona per il triennio 2021-2023 (file disponibile sul sito della società);
- Piano di zona per il triennio 2021-2023 (file disponibile sul sito della società);

La società ha promosso anche il "Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili – SIGMA sistema giovani mediolona": si tratta di un progetto nato a maggio 2013 con l'obiettivo di promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani, finalizzato ad affermare, a diffondere e a consolidare la cultura della cittadinanza e lo sviluppo di comunità. Nello specifico, SIGMA mira a favorire nei giovani lo sviluppo di un senso di appartenenza, quale prerequisito per una partecipazione responsabile e di far emergere e sostenere l'associazionismo giovanile. SIGMA si rivolge ai giovani tra i 17 e i 30 anni e, in una seconda fase, i giovani adolescenti rientranti nella fascia d'età 14/17 anni. Il Piano ha un'ulteriore ricaduta su chi si occupa di politiche giovanili: amministratori e tecnici comunali, operatori delle associazioni e dei servizi territoriali.

Di seguito anche dei dati economici circa il servizio di assistenza domiciliare svolto dall'Azienda Consortile per conto del Comune di Gorla Minore negli ultimi 3 anni:

- ✓ - anno 2020 n. 7 utenti costo servizio € 29.526,00
- ✓ - anno 2021 n. 11 utenti costo servizio € 30.822,75
- ✓ - anno 2022 n. 9 utenti costo servizio € 20.875,50.

4.4. Servizi educativi – Asilo Nido

L'insieme ricomprende tutti i servizi forniti dalle Amministrazioni in campo dell'istruzione e formazione di ogni livello e grado; tra questi vi sono gli asili nido, scuole materne, centri di formazione professionale, eventuali servizi di supporto allo studio

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

La fattispecie attiene alla concessione della gestione del servizio asilo in un immobile di proprietà comunale.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)

e. altro (specificare in note)

NOTE

Concessione del servizio mediante procedura di evidenza pubblica indetta dalla CUC istituita con la convenzione sottoscritta in data 28/10/2015 tra i Comuni di Gorla Minore e Marnate.

SOGGETTO GESTORE

DENOMINAZIONE	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
TIPOLOGIA DI ORGANISMO	SOCIETA' COOPERATIVA A RL ONLUS
IN HOUSE	NO
QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	
ENTE AFFIDATARIO	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MARNATE
ESTREMI AFFIDAMENTO	DETERMINA RES CUC N.12 DEL 122/07/2019 RECEPITRA CON DD SERVIZIO SOCIALE N.407 DEL 26/07/2019 – RINNOVO CON DD RSERVIZI SOCIALI N.419 DEL 19/07/2022
ESTREMI CONTRATTO DI SERVIZIO	Repertorio n.724/2022 (vigente)
DURATA AFFIDAMENTO	Rinnovo 01/08/2022- 31/07/2025
ULTERIORI SPECIFICHE SULL' ATTIVITÀ SVOLTA	

NOTE

- Efficienza del servizio -

Gli standard di efficienza sono definiti nella carta dei servizi adottata dal concessionario ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto e si tratta di una serie di prescrizioni che devono essere adottate dal concessionario affinchè sia raggiunto l'obiettivo primario di assicurare il servizio, in quanto servizio pubblico essenziale.

Alla concessionaria viene pertanto richiesta l'adizione di misure organizzative tali da evitare la sospensione totale dello stesso garantendo un minimo per non creare disagi all'utenza.

Le prescrizioni circa le modalità di svolgimento del servizio sono anche contenute nel Piano del Diritto allo Studio (l'ultimo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 15/09/2022) sulla base della DGR del 4/07/2022.

- Qualità del servizio -

Gli standard di qualità sono definiti nella carta dei servizi adottata dal concessionario ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto. In particolare, nella stessa devono essere indicati:

- orari di apertura;

le prestazioni erogate;

le modalità di accesso alle informazioni garantite;

le modalità per proporre eventuali reclami:

le modalità di rilevazione della qualità dei servizi come percepiti dall'utenza.

La qualità del servizio è anche garantita attraverso la partecipazione del concessionario ai lavori dei Comitati di Controllo e dell'Assemblea dei genitori.

- Rispetto degli obblighi contrattuali –

Per quanto attiene le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, queste sono contenute in apposita sezione del Capitolato Speciale d'Appalto (TITOLO VIII – SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) e sono relative al mancato rispetto degli standard di qualità del servizio o, addirittura, al suo mancato svolgimento, tale per cui, in questo caso, si attiverebbe il potere sostitutivo del Comune che ha la facoltà di affidare a terzi le prestazioni non rese, a spese del concessionario.

Allo stato attuale, nessuna sanzione è stata erogata.

- Il punto sul servizio -

Ecco alcuni dati sul servizio:
nell'anno scolastico 2021/2022 sono stati erogati contributi comunali per € 62.000,00 quali integrazione alla retta per i 35 bambini frequentanti. Inoltre, 19 famiglie dei suddetti frequentanti hanno potuto beneficiare anche della misura "Nidi Gratis" di Regione Lombardia, per un importo complessivo pari ad € 19.521,36.

4.5. Attività e impianti sportivi

Attività connesse alla gestione di impianti sportivi di varia natura , nel caso del Comune di Gorla Minore la piscina comunale.l''impianto natatorio, sito in Piazzale dello Sport, Gorla Minore così composto:

a) vasca per adulti mt. 25x16;
b) vasca per bambini mt. 16x5;
c) palestra;
d) locali destinati ad usi diversi
e) area verde
f) locale adibito a bar/ristorazione

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Gestione dell'impianto natatorio e dei lavori di riqualificazione energetica dello stesso

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)

e. altro (specificare in note)

NOTE

Concessione del servizio mediante finanza di progetto ex art.183, comma 15, del d.lgs 50/2016.

SOGGETTO GESTORE

DENOMINAZIONE	PISCINE MELEGNANO SSD SRL
TIPOLOGIA DI ORGANISMO	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
IN HOUSE	NO
QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	
ENTE AFFIDATARIO	COMUNE DI GORLA MINORE
ESTREMI AFFIDAMENTO	DETERMINA DEI LLPP N.587 DEL 14/09/2023
ESTREMI CONTRATTO DI SERVIZIO	NON ANCORA STIPULATO
DURATA AFFIDAMENTO	ANNI 22
ULTERIORI SPECIFICHE SULL' ATTIVITÀ SVOLTA	

NOTE

- Efficienza del servizio –

Gli aspetti che qualificano l'efficienza del servizio sono contenuti nell'offerta tecnica e sono relativi ai seguenti elementi:

1) qualità tecnica del servizio, valutabile attraverso:
   a) ampia varietà dei corsi offerti che, in funzione delle fasce di età degli utenti;
   b) particolare attenzione al'attivazione di progetti specifici per categorie di utenti (corsi per disabili, per la terza età, centri estivi per ragazzi, progetto agonismi, corsi di apnea e di salvamento);
   c) collaborazione con le scuole del territorio al fine di promuovere la pratica del nuoto con prezzi calmierati;
   d) piani tariffari che propongano tariffe scontate per i residenti nel territorio dei due Comuni concedenti l'impianto;
   e) numero minimo di ore settimanali da dedicare al nuoto libero;
2) migliorie da apportare agli interventi di manutenzione, relativamente a :

a) – impianto trattamento delle acque;
b) manutenzione impianti elettrici;
c) - manutenzione arredi spogliatoi e servizi igienici;
d) - manutenzione delle aree esterne;
e) - imbiancatura e verniciatura (compreso esterno);
f) - manutenzione vasche;
g) - pulizia ambienti.

- Qualità del servizio –

Nella bozza di convenzione approvata in sede di gara, che poi sarà oggetto del contratto ancora da stipulare con il concessionario, sono previsti obblighi che denotano la qualità a cui deve tendere il servizio, ovvero

a) Il concessionario deve garantire il funzionamento continuativo dell'impianto sportivo per il nuoto libero e le altre attività sportive per un periodo settimanale non inferiore alle ……. Ore nel periodo autunno, inverno e primavera e un certo numero di ore nel periodo estivo;
b) Il concessionario deve promuovere e sostenere attività sportive, ricreative ed educative, che rispondano ai bisogni delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana, atte a sviluppare lo sport e l'educazione motoria;
c) Il concessionario deve promuovere l'uso dell'impianto sportivo da parte delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Gorla Minore e di Gorla Maggiore, durante l'orario scolastico nelle modalità esplicitate nell'offerta economica e nell'offerta tecnica allegate alla presente convenzione, tenuto conto anche di ulteriori accordi che potranno intervenire con le Amministrazioni Comunali e le Istituzioni scolastiche autonome;
d) Il concessionario deve consentire, favorire e promuovere l'uso dell'impianto da parte delle entità sportive operanti nei Comuni limitrofi sulla base delle richieste pervenute, così da garantire un ampio pluralismo associativo;
e) Il concessionario deve adottare, di comune accordo con le Amministrazioni Comunali, norme regolamentari per l'uso del complesso sportivo da parte dell'utenza;

f) Il concessionario deve concedere gratuitamente al Comune di Gorla Minore e di Gorla Maggiore le strutture sportive nelle giornate individuate per la programmazione di eventuali attività relative ai campionati ufficiali e per altre manifestazioni a carattere cittadino e sovracomunale.

1. Il concessionario dovrà installare a sue spese nell'ambito dell'impianto natatorio un sistema automatico computerizzato per la rilevazione ed il controllo del numero delle presenze d'utenza, nonché degli incassi conseguenti. Il concessionario è tenuto a fornire alla Concedente, con cadenza annuale, apposito rendiconto mediante tabulati di riscontro forniti dal suddetto strumento.

- Rispetto degli obblighi contrattuali -

La bozza di convenzione, che sarà oggetto di contratto, prevede, in apposito articolo, inadempienze, penalità, sanzioni e cause di recesso dal contratto da parte dell'ente concedente:

1. Nel caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune concedente avrà la facoltà di applicare al concessionario una penale variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in relazione alla gravità dell'inadempimento ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.
Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono:
a. interruzione ingiustificata del servizio;
b. ritardi nello svolgimento del servizio;
c. inosservanza grave degli obblighi previsti nel contratto: qualora, per qualsiasi causa imputabile al concessionario, il complesso risultasse non fruibile, sarà applicata una penale giornaliera di 100,00 (cento) euro.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'addebito e diffida ad adempiere, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della stessa.
3. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dal concessionario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato dal Responsabile del Procedimento –l'ammontare della penale a carico del concessionario, il quale dovrà provvedere nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.
4. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della cauzione di cui all'art. 17. L'escussione della cauzione non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente, e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi degli eventuali maggiori danni, materiali e morali, subiti a causa delle inadempienze del concessionario.
5. L'ente concedente ha la facoltà di risolvere definitivamente il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva, quando:
a) richiamato preventivamente il concessionario, per almeno tre volte mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli;
b) nel caso in cui gli Uffici Sanitari competenti rilevino gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il concessionario risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Comune.
7. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto.:

a) l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario; la messa in liquidazione del concessionario;
b) la mancata osservanza della disciplina del subappalto ed impiego di personale non dipendente dal concessionario;
c) l'inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.
8. Il verificarsi delle sopra indicate ipotesi di risoluzione del contratto o di recesso unilaterale non comportano obbligo di pagamento da parte del Comune concedente di alcuna indennità.
9. Qualora il contratto si risolva per inadempimento della Concedente, si applica l'art. 176, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
10. Il concedente si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando al concessionario l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso concessionario o sulla garanzia, che dovrà essere immediatamente integrata.
11. Qualora il concessionario receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il concedente è tenuto a rivalersi su tutta la garanzia. In tale ipotesi viene inoltre addebitata al concessionario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Ovviamente, non essendo ancora stato sottoscritto il contratto, allo stato attuale non possono essere espresse valutazioni circa la mancata erogazione di sanzioni.

- Il punto sul servizio -

Il servizio è stato avviato a settembre 2023 e non ci sono, di conseguenza, ancora elementi suffcienti per la valutazione dell'andamento del servizio.

4.6. Servizi di riscossione tributi locali

Si tratta dell'insieme dei servizi riguardanti la riscossione dei tributi locali, tra cui possono rientrare anche il controllo e la rendicontazione.

Nel caso del Comune di Gorla Minore l'unica entrata affidata in concessione è costituita dal Canone Unico Patrimoniale relativo alla componente pubblicità e pubbliche affissioni, per il quale è previsto anche lo svolgimento del servizio di affissione.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Il servizio consiste nell'attività di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni, ivi compreso lo svolgimento del servizio di affissione dei manifesti.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)
e. altro (specificare in note)
NOTE
Concessione del servizio, affidato per mezzo di procedura negoziata preceduta da avviso esplorativo

SOGGETTO GESTORE	
DENOMINAZIONE	ICA SRL
TIPOLOGIA DI ORGANISMO	Società a responsabilità limitata
IN HOUSE	NO
QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	
ENTE AFFIDATARIO	Comune di Gorla Minore
ESTREMI AFFIDAMENTO	Determinazione Responsabile Servizio Finanziario n.695 del 23/12/2017
ESTREMI CONTRATTO DI SERVIZIO	Repertorio n.720 del 16/02/2022 (rinnovo)
DURATA AFFIDAMENTO	01/01/2017- 31/12/2021 e 01/01/2022-31/12/2025
ULTERIORI SPECIFICHE SULL' ATTIVITÀ SVOLTA	

NOTE

- Efficienza del servizio –

Gli aspetti che qualificano l'efficienza del servizio sono contenuti nel capitolato e sono relativi ai seguenti elementi:

a) Obbligo del concessionario di applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e dell'affidamento, nonché le tariffe approvate dal Comune;
b) Obbligo del concessionario di gestire il servizio nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti deliberati dal Consiglio Comunale e successive modifiche per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

c) Obbligo del concessionario di avere un ufficio e la presenza di un proprio incaricato per le affissioni sul territorio o in comuni confinanti entro i 10 KM. tale da garantire il regolare funzionamento del servizio;
d) Obbligo del concessionario di gestire la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, applicando le tariffe deliberate dal Comune;
e) Obbligo del concessionario di effettuare con proprio personale i censimenti.
f) Obbligo del concessionario di attivare appositi conti corrente postali dedicati al Comune di Gorla Minore
g) Obbligo del concessionario di eleggere domicilio in Gorla Minore, per tutta la durata dell'affidamento, il proprio domicilio
h) Obbligo del concessionario di portare a termine le procedure già iniziate nella precedente gestione, compresa l'effettuazione delle affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti.
i) Obbligo del concessionario di inoltre effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione delle entrate affidate.
j) Obbligo del concessionario di costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 31 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione di tracciati in formato aperto. Al Comune dovrà essere fornito l'accesso ad apposito software che consenta la lettura del suddetto archivio per tutta la durata della concessione. Il Concessionario si impegna, al termine dell'affidamento dei servizi, a fornire al Comune la banca dati di tutte le attività svolte su tracciato informatico standard, al fine di poterla riutilizzare per i futuri esercizi.
k) Il concessionario viene individuato quale soggetto contro cui proporre il ricorso e dovrà curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi alle competenti Commissioni di ogni ordine e grado. Si obbliga a curare direttamente tutti gli adempimenti necessari, trasmettendo entro il quinto giorno successivo alla data di conoscenza dell'atto al Comune le notizie relative ai ricorsi, alle controdeduzioni elaborate ed alle decisioni sui ricorsi emanate dai competenti organi.
l) Il concessionario designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione così come previsto dal D.Lgs. 507/93, un rappresentante del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed un responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08. La designazione dei responsabili suddetti deve essere comunicata per iscritto al Comune alla sottoscrizione del contratto.
m) Il concessionario inoltre, dovrà agire nel rispetto della legge 675/96 (trattamento dei dati personali), del D.Lgs. 196/2013, della Legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.p.r. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.
n) Il concessionario deve inoltre assicurare l'obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio delle affissioni urgenti, segnalando al comune ed alla cittadinanza il nominativo del responsabile ed il numero di telefono.
o) Il concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio. Il concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
p) La Ditta Concessionaria si impegna a provvedere a suo completo carico ed in modo gratuito, a tutte le affissioni:
    - dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune;

- dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993.

La stessa si impegna, inoltre, ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste del D.Lgs. n. 507/1993.

- Qualità del servizio -

Nel capitolato speciale di appalto sono previsti gli obblighi del concessionario che denotano la qualità del servizio a cui deve tendere:, sono previsti elementi che denotano la qualità a cui deve tendere il servizio e che attengono a:

1) vigilanza e controllo contabile.

Il Concessionario è tenuto:

a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli verranno richiesti;
b) ad impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, prima dell'uso. Detta modulistica potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo e sottoscrizione degli organi amministrativi comunali;
c) a timbrare tutti i manifesti dell'affissione;
d) nessun incasso potrà essere fatto senza il rilascio della prescritta bolletta staccata dall'apposito bollettario a madre e figlia regolarmente in uso
e) i bollettari dovranno essere consegnati all'Amministrazione entro 20 giorni dalla fine di ogni anno, unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.
f) Ogni eventuale correzione da apporre ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati. In caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.
g) ad impiantare e tenere costantemente aggiornato lo schedario alfabetico della pubblicità permanente, con le indicazioni relative all'ubicazione della pubblicità, all'importo e alla scadenza di essa;

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni) spetta al Concessionario.
2. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

2) Attività obbligatorie che deve porre in essere il concessionario:

- Creazione e aggiornamento costante di una banca dati relativa a tutti i soggetti passivi dell'imposta sulla pubblicità mediante censimento sul campo degli impianti pubblicitari installati, pubblici e privati, e delle insegne;
- Acquisizione di tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati;
- Acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;
- Tenuta di bollettari, vidimati dal Comune, per la riscossione della pubblicità temporanea e permanente;
- Istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi;
- Accertamento e riscossione dell'imposta (verifica denunce, bonifica delle omonimie anagrafiche, sia come generalità che come codice fiscale, verifica pagamenti in base alle denunce presentate ed alle autorizzazioni richieste, eventuale stampa di lettera di convocazione per richiesta chiarimenti dei contribuenti con situazioni non congruenti).

3) Modalità operative del servizio di pubbliche affissioni:

Il concessionario dovrà svolgere le seguenti attività inerenti i diritti sulle pubbliche affissioni e il servizio materiale di riscossione:

- Raccolta dei manifesti da affiggere, inclusa la materiale affissione degli stessi che dovrà essere effettuata tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni soggetti, il Concessionario dovrà controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche il soggetto direttamente interessato;
- Tenuta di bollettari, vidimati dal Comune, per la riscossione dei relativi diritti;
- Verifica che nessun manifesto sia affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico, nell'intesa che l'affissione non venga prolungata oltre la data apposta con timbro a calendario;
- Rimozione di manifesti scaduti o copertura entro 5 giorni dalla scadenza con manifesti nuovi o con fogli di carta che non consentano la lettura del messaggio contenuto nel manifesto ricoperto;
- Affissione, a titolo gratuito, per conto del comune di Gorla Minore, dei manifesti di natura istituzionale, sociale, culturale e ricreativa delle attività organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate;
- Predisposizione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dal riscontro dell'abuso, senza oneri aggiuntivi per il comune;
- Manutenzione e sostituzione a propria cura e spese, secondo le esigenze del servizio al fine di garantire sempre la presenza dei quantitativi previsti dall'art. 18 comma 3 del D.lgs. 507/93, degli impianti e delle attrezzature (quadri, tabelloni, stendardi, tabelloni elettronici ecc.) esistenti alla data di stipula del contratto. Il comune provvederà a consegnare alla ditta gli impianti esistenti con apposito verbale, successivamente alla firma del contratto stesso. Le sostituzioni e le integrazioni degli impianti devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada (D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) e dal Regolamento di attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.);

- Ripristino di tutti gli impianti in caso di deterioramento o rottura, anche causata da terzi, entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla segnalazione dei competenti uffici comunali;
- Eventuale censimento degli impianti esistenti, su richiesta dell'Ente, rilevandone anche le dimensioni, per la verifica della coerenza con il Regolamento Comunale;
- L'impresa risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione.
- Alla scadenza del contratto gli impianti delle pubbliche affissioni, tanto se facenti parte della consistenza iniziale quanto se installati nel corso dell'affidamento, dovranno essere ceduti al Comune in piena efficienza e manutenzione, senza corresponsione di alcun compenso.

4) Obbligho successivi alla scadenza della concessione:

- Almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine del contratto, il concessionario è tenuto a consegnare al Comune l'intera banca dati delle utenze, completa di tutti gli elementi utili per l'identificazione dei contribuenti interessati dal servizio, nonché della relativa base imponibile, dei mezzi pubblicitari e della loro ubicazione. Entro lo stesso termine, il Concessionario dovrà consegnare al comune anche la seguente documentazione:

a) Originali di dichiarazioni, denunce, atti e versamenti effettuati dai Contribuenti;
b) Originali dei provvedimenti di accertamento emessi e non ancora definiti, con relativo elenco;
c) Elenco dei ricorsi pendenti;
d) Ogni altro documento utile all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

- Entro 30 (trenta) giorni dal termine del contratto, il Concessionario è inoltre tenuto a consegnare al Comune tutte le modificazioni della banca dati intervenute successivamente alla consegna della stessa di cui al comma precedente.

- Rispetto degli obblighi contrattuali -

Di seguito elencati gli obblighi contrattuali presenti nel capitolato speciale di appalto:

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. Gli Uffici comunali competenti in materia, cureranno i rapporti con il concessionario, svolgendo funzione di indirizzo, e sovrintenderanno alla gestione vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di Legge, Regolamenti e di capitolato.
   Il servizio di ispezioni e controlli è affidato al Comune, cui spetta di effettuare sia la vigilanza sulla regolarità dei servizi oggetto del presente capitolato, sia il controllo dell'ufficio del concessionario.
   Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'ufficio degli incaricati del comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.
   Il concessionario è tenuto:
   - A sottoporsi a tutti i controlli amministrativi tecnici e che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
   - Ad attenersi alle norme previste dal D.Lgs. 507/93 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
   - Ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dagli Organi competenti;

- A rispondere tempestivamente, (nei tempi e nelle forme previste dal progetto operativo) alle istanze del contribuente.

Di seguito le penali in caso di irregolarità della gestione del servizio:

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, di seguito sono indicate talune fattispecie e relative penali:

- Per il ritardato versamento delle competenze all'Ente sono dovuti da parte del concessionario, gli interessi di mora al tasso legale.
- In caso il ritardato versamento pari od oltre 10gg dalle scadenze di cui all'art. 4 verrà applicata, oltre agli interessi di cui sopra, una penale fissa pari al 10% da calcolarsi sull'importo versato in ritardo.
- Le somme non versate, possono essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dalla vigente normativa.
- In caso di ritardo sul versamento nei confronti dell'ente superiori a 15 giorni, il Comune si riserva la facoltà di rescissione contrattuale.
- L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.Ad ogni modo, in applicazione dei principi sanciti dall'ordinamento giuridico, ogni omissione degli obblighi assunti dall'aggiudicatario, così come ogni tardivo adempimento idoneo a cagionare un danno erariale al comune, sarà oggetto di responsabilità penale e contabile dell'affidatario davanti alle autorità istituzionali competenti.
- Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

Occorre osservare che, in relazione al precedente contratto con nota protocollo n 6135 del 27/04/2023 era stato aperto un procedimento di contestazione per mancato versamento, entro il termine, di due rate trimestrali da parte del concessionario e per la mancata consegna della rendicontazione del servizio al 31/12/2022, conclusosi a seguito di controdeduzioni del concessionario e del rientro dalle inadempienze contestate.

- Il punto sul servizio -

Sono state, di recente, riviste le condizioni contrattuali con un innalzamento del canone fisso e l'eliminazione della previsione secondo cui, oltre una certa soglia di entrate, il contratto passava ad aggio. La modifica è stata motivata sia dall'andamento storico dell'entrata che dal fatto che all'aggio a favore del concessionario deve essere aggiunta anche l'IVA che rappresenta , trattandosi di attività istituzionale dell'ente, un costo a carico del Comune.

4.7. Ristorazione scolastica

Oggetto del contratto è l'appalto della ristorazione scolastica secondo conforme ai requisiti minimi ambientali di cui al DM 25/07/2011.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizio di mensa scolastica (inclusi pasti sociali ed insegnanti)

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)

a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica

NOTE

SOGGETTO GESTORE

DENOMINAZIONE	EURORISTORAZIONE SRL
TIPOLOGIA DI ORGANISMO	Società a responsabilità limitata
IN HOUSE	NO
QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	
ENTE AFFIDATARIO	Comune di Gorla Minore
ESTREMI AFFIDAMENTO	Determinazione n.427 del 21/08/2020
ESTREMI CONTRATTO DI SERVIZIO	Rep 726 del 21/11/2022 (Rinnovo)
DURATA AFFIDAMENTO	01/09/2020-31/08/2022 01/09/2022-31/08/2024
ULTERIORI SPECIFICHE SULL' ATTIVITÀ SVOLTA	

NOTE

- Efficienza del servizio -

Il capitolato speciale di appalto prevde tutta una serie di prescrizioni/obblighi che sono indice di efficienza del servizio, ovvero:

- la sede del servizio, , del centro refezionale e la dimensione del servizio;
- orari di consegna dei pasti a domicilio;
- le prescrizioni circa l'interruzione del servizio e i casi in cui è consentita senza sanzioni a carico dell'appaltatore;
- il centro di preparazione dei pasti da utilizzare deve essere quello messo a disposizione dell'Amministrazione (centro cottura- mensa scolastica);
- il controllo, in collaborazione con le autorità sanitarie locali (ATS INSUBRIA) E Consiglio di istituto, del menu che deve avere carattere stagionale;
- la pubblicità del menu attraverso la pubblicazione nei locali della refezione;
- la realizzazione, su richiesta, di diete speciali o di diete bianche, di menu sperimentali o di pace lunch;

- l'introduzione di modalità operative del servizio in modo da garantire il recupero/riciclo dei rifiuti prodotti dall'attività;
- la prescrizione di modalità operative del servizio in modo da garantire le prescrizioni igienico sanitarie;
- le prescrizioni tali da garantire la funzionalità delle operazioni di prenotazione e pagamento dei buoni pasto da parte degli utenti.

- Qualità del servizio -

Gli standard qualitativi di questo servizio sono definiti nel capitolato speciale d'appalto e fanno riferimento alle norme comunitarie in materia.

In particolare, nel capitolato sono definite regole e prescrizioni precise in materia di:

- -preparazione dei pasti;
- Confezionamento:
- Somministrazione.

Gli standard qualitativi sono garantiti da verifiche e controlli che devono essere effettuati sulla gestione del servizio dal responsabile comunale e dal Tecnologo Alimentare, anche attraverso accessi al centro refezionale.

L'impresa deve anch'essa porre in essere accorgimenti per la verifica periodica dello standard qualitativo del servizio, in particolare attraverso :

- La campionatura degli alimenti serviti per almeno 72 ore;
- L'effettuazione, a proprie spese, di analisi delle acque somministrate agli utenti.

- Rispetto degli obblighi contrattuali -

Nel capitolato speciale d'appalto sono previste sanzioni amministrativenelle fattispecie di seguito riepilogate:

- mancato rispetto degli standard qualitativi del servizio;
- confezionamento degli alimenti non conforme alla vigente normativa in materia;
- etichettatura non conforme alla vigente normativa in materia:
- mancato rispetto del menu giornaliero non concordato nei tempi stabiliti
- errore nella formulazione di diete speciali;
- mancata corrispondenza della quantità dei pasti consegnati rispetto a quelli ordinati;
- mancato rispetto delle tempistiche di consegna dei pasti a domicilio;
- mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale.
- Nessuna sanzione è stata erogata-

Occorre osservare che, nel capitolato, è prevista, nei casi più gravi, anche la risoluzione del contratto.

Nessuna sanzione è stata erogata.

- Il punto sul servizio -

Il servizio di refezione scolastica è ben svolto da Euroristorazione srl che mette a disposizione, sul sito del plesso scolastico, tutte le informazioni circa il servizio (tariffe, modalità di pagamento, modulistica da compilare nel caso di diete particolari, oltre al menu secondo la stagione).

5. La programmazione 2024

Nel 2024 scadrà il servizio di ristorazione scolastica per il quale si procederà alla nuova gara di appalto, come da Programmazione Triennale degli acquisti di beni e servizi contenuta nel DUP 2024-2026.

6. Conclusioni

Occorre osservare che, a parte Alfa srl, per quanto riguarda il servizio idrico integrato e la società consortile Medio Olona, per quanto attiene i servizi alla persona, non ci sono altri servizi affidati a società in house e, nella maggior parte dei casi, si è fatto ricorso a procedura di evidenza pubblica. Per quanto riguarda la piscina comunale, trattandosi di un impianto che necessita lavori di riqualificazione energetica, si è optato per il partenariato pubblico privato che si basa su un progetto presentato dal soggetto promotore, con diritto di prelazione su altri eventuali concorrenti la cui offerta sarebbe potuta comunque essere valutata dall'Amministrazione in base al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

In ogni caso si può quindi concludere che il Comune di Gorla Minore, nella gestione dei servizi pubblici locali, abbia comunque posto attenzione al principio della concorrenza nella scelta dei gestori.